



Circolare informativa n. 6 del 15 gennaio 2020

SCAMBI INTRACOMUNITARI. IL REGIME DI CALL-OFF STOCK (o CONSIGNMENT STOCK)

(art. 54-bis del Reg. UE 282/2011 modificato dal Reg. UE 218/1912/UE)

Attraverso un accordo di tipo “*Call-off stock*” (detto anche “*Consignment stock*”) un fornitore comunitario invia i propri beni ad un cliente Ue, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza trasferimento della proprietà. Il fornitore rimane proprietario dei beni fintantoché il cliente non li preleva dal deposito e, in ogni caso, non oltre un anno dalla spedizione o consegna degli stessi.

Dal **01.01.2020** si ha un regime di **Call-off stock** se contemporaneamente

1. i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, tali beni saranno ceduti ad un altro soggetto passivo il quale, in forza dell’accordo esistente tra le parti, detiene l’esclusivo diritto di acquisirne la proprietà;
2. il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha la sede della propria attività economica, né una stabile organizzazione, nello Stato presso cui i beni sono spediti o trasportati;
3. l’acquirente è identificato ai fini Iva nello Stato membro presso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità ed il suo numero di identificazione Iva sono noti al fornitore nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
4. il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un apposito registro e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni Intra-Ue

Se tali condizioni sono soddisfatte, l’operazione del *Call-off stock* ha natura di cessione/acquisto Intra-Ue nel momento in cui viene trasferito il diritto a disporre dei beni (ossia al momento del prelievo dei beni dal deposito da parte del cliente) o, al più tardi, decorsi 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato Ue cui sono stati spediti o trasportati, tranne nel caso in cui, entro tale termine:

- ✓ il cliente non ha prelevato i beni dal deposito e i beni sono stati rinviati nello Stato membro da cui erano stati spediti o trasportati;
- ✓ il fornitore ha indicato la rispedizione dei beni nel registro.

Il **REGISTRO**, tenuto da ogni **soggetto passivo che trasferisce** i beni in regime di Call-off stock, conterrà le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni;
- c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;
- d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b);
- f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
- g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo;
- h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni.

Il **REGISTRO**, tenuto da ogni **soggetto passivo destinatario** dei beni in regime di Call-off stock, conterrà le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.